



## **Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)**

### **Modifica del 24 marzo 2017**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,*  
visto l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996<sup>1</sup> sul controllo  
dei beni a duplice impiego,  
*ordina:*

I

Gli allegati 1–3<sup>2</sup> dell'ordinanza del 3 giugno 2016<sup>3</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

24 marzo 2017

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

<sup>1</sup> RS 946.202

<sup>2</sup> Il testo degli allegati 1–3 non è pubblicato nella RU. Gli allegati 1–3 possono essere ordinati presso la SECO, Controlli all'esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultati al sito [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing).

<sup>3</sup> RS 946.202.1

